

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

AVVERTENZA

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 5 febbraio 1986.

#### LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1590):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro di grazia e giustizia (MARTINAZZOLI) il 30 novembre 1985.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 30 novembre 1985, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 4 dicembre 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 4 dicembre 1985.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, l'11, 12, 18 dicembre 1985.

Esaminato in aula e approvato il 20 dicembre 1985.

Camera dei deputati (atto n. 3364):

Assegnato alla IV commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 dicembre 1985, con pareri delle Commissioni I e II.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'8 gennaio 1986.

Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 9 gennaio 1986.

Esaminato in aula il 13, 16, 23 gennaio 1986 e approvato il 24 gennaio 1986.

86G0086

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 1985.

**Determinazione e ripartizione del contingente delle aspettative sindacali nel comparto «Università».**

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 96 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e gli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, che consentono il collocamento in aspettativa per motivi sindacali del personale di cui al titolo III della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 96 della legge 11 luglio 1980, n. 312, occorre determinare il contingente delle aspettative sindacali in ragione di una unità per ogni cinquemila dipendenti in attività di servizio;

Considerato che il numero dei docenti e dei non docenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria ammonta a centomila unità;

Vista la comunicazione del Ministero della pubblica istruzione in data 5 gennaio 1985, n. 121, così come modificata con telex del 20 giugno 1985, con la quale sono individuate le organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative nel settore «Università», sulla base delle presenze nelle commissioni per il personale di cui all'art. 5 della legge n. 808/77 e sulla base dei risultati elettorali ottenuti nelle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione;

Visto ai fini della ripartizione del contingente delle aspettative, il parere del Consiglio di Stato - Commissione speciale pubblico impiego, del 7 giugno 1982, distinto con il numero di sezione 1997/80 - primo, e con il numero della commissione speciale pubblico impiego 173/83;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1983, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 242, concernente la delega al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

#### Art. 1.

Il contingente dei dipendenti, docenti e non docenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria per il quale è consentito il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 96 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è stabilito per il triennio 1985-87 in complessive venti unità.

#### Art. 2.

Il contingente di cui al precedente art. 1 è così ripartito tra le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative:

sei unità alla Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

sette unità alla Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

tre unità alla Unione italiana del lavoro (UIL);

una unità alla Confederazione italiana sindacati autonomi personale università (CISAPUNI);

una unità alla Unione sindacale professori universitari di ruolo (USPUR);